COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2001

recante modifica della decisione 2001/246/CE che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE

[notificata con il numero C(2001) 1070]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/279/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica [3], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base di un programma per il ricorso alla vaccinazione soppressiva presentato dalle autorità competenti dei Paesi Bassi, la Commissione ha adottato la decisione 2001/246/CE [4] che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE.

(2) Sulla base di un programma per il ricorso alla vaccinazione profilattica presentato dalle autorità competenti del Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/257/CE [5] che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE.

(3) Le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno presentato ora alla Commissione un programma che prevede, in aggiunta alle misure stabilite dalla decisione 2001/246/CE, il ricorso alla vaccinazione profilattica quale strumento supplementare di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica, tenuto conto della situazione epidemiologica e dell'alta densità di animali sensibili in alcune parti del proprio territorio.

(4) In base ai principi enunciati nell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE, la decisione di ricorrere al vaccino va valutata tenendo conto degli interessi fondamentali della Comunità, che non devono risultarne compromessi.

(5) Il ricorso a qualsiasi tipo di vaccinazione comprometterà inevitabilmente la situazione sanitaria dell'afta epizootica per quanto riguarda gli scambi internazionali non soltanto per lo Stato membro interessato o per la parte del suo territorio in cui la vaccinazione è effettuata.

(6) Prima di prendere una decisione sulla vaccinazione d'emergenza, la Commissione deve accertarsi che le misure da adottare comprendano almeno quelle indicate all'articolo 13, paragrafo 3, dal primo al sesto trattino, della direttiva 85/511/CEE.

(7) Scopo della presente decisione è definire le condizioni alle quali i Paesi Bassi possono effettuare una vaccinazione d'emergenza, ferma restando la decisione 2001/223/CE della Commissione [6] (e successive modifiche).

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/246/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente punto 3:

«3. Per "vaccinazione profilattica" si intende la vaccinazione d'emergenza di animali della specie bovina di determinate aziende situate nella zona di vaccinazione; tale vaccinazione è effettuata esclusivamente in combinazione con l'abbattimento preventivo di talune categorie di altri animali di specie sensibili descritto al paragrafo 1, unitamente o meno alla vaccinazione soppressiva definita al paragrafo 2.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.
[4] GU L 88 del 28.3.2001, pag. 21.
[5] GU L 91 del 31.3.2001, pag. 98.
[6] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.

Essa ha come obiettivo la rapida riduzione della carica virale e del rischio di diffusione del virus oltre il perimetro della zona ed è subordinata alla condizione che gli animali di specie sensibili vaccinati nell'ambito della vaccinazione profilattica non siano sottoposti all'abbattimento preventivo.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

1. Fatta salva la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, in particolare gli articoli 4, 5 e 9, le autorità competenti dei Paesi Bassi possono decidere di ricorrere alla vaccinazione di emergenza alle condizioni stabilite negli allegati.

2. Prima di procedere alle vaccinazioni soppressiva e profilattica alle condizioni stabilite, rispettivamente, nell'allegato I e nell'allegato II, i Paesi Bassi provvedono affinché gli Stati membri e la Commissione siano informati ufficialmente dei dati concernenti la delimitazione geografica e amministrativa della zona di vaccinazione, il numero di aziende e di animali interessati, ripartiti per specie, la data di inizio e di conclusione delle vaccinazioni e le circostanze che hanno motivato la decisione di applicare le misure.

Successivamente i Paesi Bassi provvedono affinché i dati presentati conformemente al primo comma siano completati senza ritardo ingiustificato dalle informazioni concernenti l'abbattimento di animali vaccinati, segnatamente il numero di animali abbattuti, il numero di aziende e di animali infetti, la data in cui gli abbattimenti sono stati ultimati e le modifiche delle restrizioni vigenti nelle zone in questione per quanto riguarda la vaccinazione soppressiva effettuata alle condizioni stabilite nell'allegato I e il mantenimento delle restrizioni imposte sui movimenti degli animali vivi e di alcuni prodotti derivati da animali sottoposti alla vaccinazione profilattica nelle condizioni di cui all'allegato II.»

3) L'allegato è sostituito dagli allegati della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Condizioni per il ricorso alla vaccinazione soppressiva ai fini della lotta contro l'afta epizootica e dell'eradicazione della stessa, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 85/511/CEE

1.	Limiti della zona geografica in cui dev'essere attuata la vaccinazione soppressiva	La zona di vaccinazione è circoscritta al territorio designato nell'allegato III, punto A. Fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 85/511/CEE, le restrizioni applicabili nella zona di vaccinazione sono quelle stabilite nell'allegato I ed eventualmente nell'allegato II della presente decisione. La zona di vaccinazione dev'essere situata nelle parti del territorio dei Paesi Bassi che figurano nell'allegato I della decisione 2001/223/CE della Commissione (e successive modifiche).
2.	Specie ed età degli animali da vaccinare	Tutti gli animali delle specie sensibili, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla situazione gestativa o produttiva.
3.	Durata della campagna di vaccinazione	La campagna dev'essere completata entro 48 ore nelle aziende situate entro un raggio di 2 km intorno a un'azienda soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 della direttiva 85/511/CEE.
4.	Regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico agli animali vaccinati e ai loro prodotti	Le misure previste all'articolo 4 della direttiva 85/511/CEE si applicano alle aziende in cui dev'essere attuata la vaccinazione soppressiva finché non siano stati abbattuti gli animali sottoposti alla vaccinazione soppressiva. Se del caso, tali aziende continueranno ad essere soggette alle restrizioni di cui all'allegato II per quanto riguarda i bovini.
5.	Identificazione e registrazione particolari degli animali vaccinati	Le misure previste all'articolo 4 della direttiva 85/511/CEE si applicano alle aziende in cui dev'essere attuata la vaccinazione soppressiva. Al momento della vaccinazione dev'essere impresso sugli animali vaccinati un marchio indelebile.
6.	Altri aspetti relativi alla vaccinazione soppressiva	
6.1.	Adeguamento delle zone istituite conformemente all'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE	Zona di sorveglianza di almeno 10 km intorno alla zona di vaccinazione di cui al punto 1.
6.2.	Periodo durante il quale sono mantenute le misure applicate nelle zone delimitate conformemente all'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE	Le misure applicate nella zona di protezione di cui al punto 6.1 devono essere mantenute per almeno 15 giorni dal momento dell'eliminazione di tutti gli animali delle specie sensibili sottoposti alla vaccinazione soppressiva e dell'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda in cui è stata attuata la vaccinazione soppressiva. Le misure applicate nella zona di sorveglianza devono restare in vigore nella zona di protezione per almeno altri 15 giorni. Le misure applicate nella zona di sorveglianza devono essere mantenute per almeno 30 giorni dal momento dell'eliminazione di tutti gli animali delle specie sensibili sottoposti alla vaccinazione soppressiva e dell'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda in cui è stata attuata la vaccinazione soppressiva; se del caso, la zona di sorveglianza dev'essere mantenuta conformemente al punto 6.2 dell'allegato II.
6.3.	Esecuzione della campagna di vaccinazione	La vaccinazione dev'essere eseguita da un funzionario delle autorità competenti. Devono essere applicate le misure necessarie per evitare la possibile diffusione del virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino devono essere restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di animali vaccinati e del numero di dosi utilizzate.
6.4.	Vaccino da utilizzare	Il vaccino inattivato da utilizzare, di almeno 6 PD_{50}, dev'essere formulato espressamente per le specie in questione e dev'essere efficace contro il tipo di virus in circolazione. Dev'essere utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante.

6.5.	Eliminazione di tutti gli animali delle specie sensibili nelle aziende in cui è stata attuata la vaccinazione soppressiva	Senza indebiti ritardi, e almeno non appena possibile dal momento in cui non si applicano più le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, primo e secondo trattino. Gli animali devono essere abbattuti in locali appropriati al di fuori dell'azienda, se sono trascorsi almeno 14 giorni dal completamento della vaccinazione degli animali sensibili nell'azienda in questione. Le autorità devono provvedere quotidianamente a un'adeguata pulizia e disinfezione dei locali dopo le operazioni.
6.6.	Comunicazioni alla Commissione in merito all'attuazione del programma	Dev'essere trasmessa alla Commissione e agli Stati membri una relazione dettagliata in merito all'attuazione del programma, in occasione di una riunione del comitato veterinario permanente, prima dell'abolizione delle restrizioni di cui ai punti 6.1 e 6.2.

ALLEGATO II

Condizioni per il ricorso alla vaccinazione profilattica ai fini della lotta contro l'afta epizootica e dell'eradicazione della stessa, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 85/511/CEE

1.	Limiti della zona geografica in cui dev'essere attuata la vaccinazione profilattica	La zona di vaccinazione è circoscritta al territorio designato nell'allegato III, punto B. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE, le restrizioni applicabili nella zona di vaccinazione sono quelle stabilite nell'allegato IV della presente decisione.
2.	Specie ed età degli animali da vaccinare	Tutti gli animali della specie bovina di più di una settimana di età, indipendentemente dal sesso e dalla situazione gestativa o produttiva.
3.	Durata della campagna di vaccinazione	La vaccinazione dev'essere completata entro 7 giorni.
4.	Regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico agli animali vaccinati e ai loro prodotti	Misure di cui all'allegato IV e trattamento dei prodotti ottenuti dai bovini vaccinati secondo quanto precisato negli allegati V, VI, VII-A e VII-B.
5.	Identificazione e registrazione particolari degli animali vaccinati	— Identificazione di tutti i bovini conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1), — apposizione in loco di un marchio auricolare ai vitelli di meno di 20 giorni di età e impressione di un marchio indelebile, nonché successivo rilascio di un passaporto, — attestazione dell'avvenuta vaccinazione nel passaporto, — registrazione delle precise circostanze della vaccinazione nella base di dati costituita conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000.
6.	Altri aspetti relativi alla vaccinazione profilattica	
6.1.	Adeguamento delle zone istituite conformemente all'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE	Zona di sorveglianza di almeno 10 km intorno alla zona di vaccinazione di cui al punto 1.
6.2.	Periodo durante il quale sono mantenute le misure applicate nelle zone delimitate conformemente all'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE	Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE e della decisione 2001/223/CE della Commissione, le misure applicate nella zona di vaccinazione devono rimanere in vigore finché siano revocate conformemente al punto 6.6.
6.3.	Esecuzione della campagna di vaccinazione	La vaccinazione dev'essere eseguita da un funzionario delle autorità competenti. Devono essere applicate le misure necessarie per evitare la possibile diffusione del virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino devono essere restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di animali vaccinati e del numero di dosi utilizzate.
6.4.	Vaccino da utilizzare	Il vaccino inattivato da utilizzare, di almeno 6 PD_{50}, dev'essere formulato espressamente per le specie in questione e dev'essere efficace contro il tipo di virus in circolazione. Dev'essere utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante.
6.5.	Comunicazioni alla Commissione in merito all'attuazione del programma	Dev'essere trasmessa alla Commissione e agli Stati membri una relazione dettagliata in merito all'attuazione del programma, in occasione di una riunione del comitato veterinario permanente, prima dell'abolizione delle restrizioni di cui ai punti 6.1 e 6.2.
6.6.	Abolizione delle restrizioni	Conformemente all'articolo 16 e fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE, non prima che: — siano trascorsi 12 mesi dal completamento delle misure di cui al punto 3 o 12 mesi dall'ultimo focolaio manifestatosi nella zona di vaccinazione, secondo quale di queste date sia la più recente, oppure — siano trascorsi 3 mesi dalla macellazione dell'ultimo animale vaccinato.

ALLEGATO III

A) Zona di vaccinazione soppressiva:

Zone nelle province di Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant e Flevoland nei Paesi Bassi, notificate e descritte conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

B) Zona di vaccinazione profilattica:

Zona del raggio di circa 25 km intorno a Oene, notificata e descritta conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

ALLEGATO IV

MISURE APPLICABILI NELLA ZONA DI VACCINAZIONE PER QUANTO RIGUARDA I BOVINI SOTTOPOSTI ALLA VACCINAZIONE PROFILATTICA

1. I Paesi Bassi provvedono affinché, nel periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione e almeno 30 giorni dopo il completamento della stessa, siano applicate nella zona di vaccinazione le misure seguenti:

   a) Sono vietati i movimenti di animali vivi della specie bovina vaccinati dalla zona di vaccinazione e all'interno della medesima.

      In deroga a tale divieto e previa ispezione clinica degli animali in questione e degli allevamenti d'origine o di spedizione, le autorità competenti possono autorizzare il trasporto diretto di bovini vivi, ai fini della loro immediata macellazione, in un macello designato dall'autorità competente e situato nella zona di vaccinazione, o, in casi eccezionali e previa autorizzazione espressa dell'autorità competente, in prossimità della medesima.

   b) Le carni fresche di animali vaccinati macellati durante il periodo di cui al presente paragrafo devono recare il bollo previsto all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE ed essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni sprovviste del bollo suddetto e successivamente trasportate in recipienti ermeticamente chiusi in uno stabilimento designato dalle autorità competenti ai fini del trattamento in conformità dell'allegato V.

   c) Il latte e i prodotti lattiero-caseari ottenuti durante il periodo di cui al presente paragrafo da animali vaccinati possono essere immessi sul mercato all'interno o all'esterno della zona di vaccinazione purché sia stato effettuato e certificato dalle competenti autorità veterinarie almeno uno dei trattamenti previsti agli allegati VII-A e VII-B in uno stabilimento situato nella zona di vaccinazione o, in casi eccezionali e previa autorizzazione espressa dell'autorità competente, al di fuori della stessa. Detto trattamento dev'essere certificato dalle autorità veterinarie competenti.

   d) È sospesa la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale da animali maschi detenuti in centri situati all'interno della zona di vaccinazione.

      In deroga al suddetto divieto, le autorità competenti possono autorizzare la raccolta, in centri di raccolta all'interno della zona di vaccinazione, di sperma di bovini maschi per la produzione di sperma congelato da utilizzarsi nella zona di vaccinazione, qualora sia possibile garantire che lo sperma raccolto in tale periodo è stato immagazzinato separatamente, conservato per almeno 30 giorni e spedito solo dopo che siano state adottate le seguenti misure:

      1) gli animali donatori sono stati sottoposti con esito negativo ad un saggio per la ricerca di anticorpi del virus dell'afta epizootica e successivamente vaccinati, e

      2) tutti gli animali sensibili presenti nel centro di raccolta nel periodo considerato sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un saggio riconosciuto per la ricerca di anticorpi delle proteine non strutturali o ad una prova di isolamento del virus alla fine del periodo di quarantena.

   e) È vietata la raccolta di ovuli ed embrioni da animali donatori.

2. I Paesi Bassi provvedono affinché, nel periodo compreso tra il completamento delle misure di cui al paragrafo 1 e l'abolizione delle restrizioni, siano applicate nella zona di vaccinazione le misure seguenti:

   a) Sono vietati gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina vaccinati contro l'afta epizootica.

   b) Sono vietati gli scambi intracomunitari di sperma, ovuli ed embrioni di bovini vaccinati contro l'afta epizootica.

   c) È vietata la raccolta di ovuli.

   d) I movimenti di bovini sono subordinati alle seguenti condizioni:

      1) I movimenti dalla zona di vaccinazione di bovini non vaccinati diversi da quelli di cui al seguente punto 3 possono essere autorizzati soltanto dopo che siano trascorsi almeno 3 mesi dal completamento dell'intera campagna di vaccinazione e in conformità con la direttiva 85/511/CEE.

         In deroga al disposto del comma precedente, i Paesi Bassi possono autorizzare il trasporto di bovini non vaccinati ad un macello situato fuori della zona di vaccinazione a fini di abbattimento immediato, a condizione che le carni siano sottoposte al trattamento specificato nell'allegato VI.

      2) I movimenti di bovini vaccinati dalla zona di vaccinazione non sono autorizzati prima che siano trascorsi 12 mesi dal completamento delle misure di cui al paragrafo 1 o prima che siano trascorsi 12 mesi dall'ultimo focolaio manifestatosi nella zona, secondo quale di queste date sia la più recente.

         In deroga al disposto del comma precedente, i Paesi Bassi possono autorizzare il trasporto di bovini vaccinati ad un macello situato fuori della zona di vaccinazione a fini di abbattimento immediato, a condizione che le carni siano sottoposte al trattamento specificato nell'allegato VI.

3) Gli animali non vaccinati nati da madri vaccinate non possono uscire dall'azienda d'origine salvo per essere trasportati:
   i) ad un macello a fini di abbattimento immediato, purché le carni siano sottoposte al trattamento di cui all'allegato VI, o
   ii) in un'altra azienda situata nella zona di vaccinazione, o
   iii) in qualsiasi azienda, se sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per l'individuazione di anticorpi del virus dell'afta epizootica.

e) Le restrizioni applicate alle carni fresche di animali vaccinati della specie bovina di cui all'allegato VI e ai prodotti a base di carne di cui all'allegato V rimangono in vigore finché non siano state revocate le restrizioni ai movimenti di animali vaccinati della specie bovina conformemente all'articolo 16 della direttiva 85/511/CEE e comunque finché siano trascorsi almeno 12 mesi dal completamento della campagna di vaccinazione o almeno 12 mesi dall'ultimo focolaio manifestatosi nella zona di vaccinazione, secondo quale di queste date sia la più recente, o almeno 3 mesi dall'abbattimento dell'ultimo bovino vaccinato.

f) Le restrizioni applicate al latte crudo di animali vaccinati della specie bovina e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte, di cui agli allegati VII-A e VII-B, rimangono in vigore finché non siano state revocate le restrizioni ai movimenti di animali vaccinati della specie bovina conformemente all'articolo 16 della direttiva 85/511/CEE e comunque finché siano trascorsi almeno 12 mesi dal completamento della campagna di vaccinazione o almeno 12 mesi dall'ultimo focolaio manifestatosi nella zona di vaccinazione, secondo quale di queste date sia la più recente, o almeno 3 mesi dall'abbattimento dell'ultimo bovino vaccinato.

ALLEGATO V

TRATTAMENTO APPLICABILE ALLE CARNI PER GARANTIRE LA DISTRUZIONE DEL VIRUS DELL'AFTA EPIZOOTICA

Trattamento	Afta epizootica
a) Trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F_0 è pari o superiore a 3,00	+
b) Trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne	+
c) Trattamento termico in un contenitore ermetico con una temperatura di almeno 60 °C per un minimo di 4 ore, durante le quali la temperatura al centro del prodotto deve essere di almeno 70 °C per 30 minuti	+
d) Fermentazione naturale e stagionatura di almeno 9 mesi per le carni disossate, che dia luogo alle seguenti caratteristiche: aw pari o inferiore a 0,93 e pH pari o inferiore a 6,0	+
e) Come alla precedente lettera d) ma le carni possono essere non disossate. Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare contaminazioni reciproche	+
f) Trattamento termico che assicuri una temperatura di almeno 65 °C al centro del prodotto per il tempo necessario a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40	+
«+»: Efficacia riconosciuta	

ALLEGATO VI

TRATTAMENTO APPLICABILE ALLE CARNI FRESCHE

1. Carni fresche disossate:

   Le carni di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, inclusi i muscoli diaframmatici ed escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili.

2. Frattaglie rifilate:
   - — cuori dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente,
   - — fegati dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente,
   - — muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, lettera A, punto 41 della direttiva 64/433/CEE e dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo ed il grasso aderente,
   - — lingue con epitelio, senza osso, cartilagine o tonsille,
   - — polmoni dai quali siano stati asportati la trachea, i bronchi principali e le ghiandole linfatiche mediastinali e bronchiali,
   - — altre frattaglie senza osso né cartilagine, dalle quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente e la mucosa.

3. Maturazione:
   - — maturazione di carcasse ad una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore,
   - — pH misurato al centro del muscolo Longissimus dorsi inferiore a 6.0.

4. Devono essere adottate misure efficaci intese ad evitare contaminazioni reciproche.

ALLEGATO VII-A

TRATTAMENTO APPLICABILE AL LATTE PER GARANTIRE LA DISTRUZIONE DEL VIRUS DELL'AFTA EPIZOOTICA NEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO UMANO

Il trattamento del latte deve essere effettuato conformemente al punto 1 e comunque adottando precauzioni intese ad evitare il contatto del latte o dei prodotti a base di latte con qualsiasi fonte potenziale di contaminazione con il virus aftoso dopo la trasformazione.

1. Il latte destinato al consumo umano deve essere sottoposto ad almeno uno dei seguenti trattamenti:

1.1. sterilizzazione almeno al livello $F_0 3$;

1.2. un unico trattamento UHT [1];

1.3. doppio trattamento HTST [2] del latte con un pH superiore a 7.0;

1.4. un unico trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7.0;

1.5. un unico trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:

1.5.1. a un secondo trattamento termico avente come conseguenza una reazione negativa alla prova di perossidasi, oppure

1.5.2. ad un abbassamento del pH a < 6 per almeno un'ora, oppure

1.5.3. ad un ulteriore riscaldamento ad una temperatura pari o superiore a 72 °C, associato ad essiccamento.

2. I prodotti a base di latte devono essere fabbricati con latte trattato conformemente al punto 1.

---

[1] UHT = trattamento a temperatura ultra-alta a 130 °C per 2-3 secondi.
[2] HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per 15-17 secondi) o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi.

ALLEGATO VII-B

TRATTAMENTO APPLICABILE AL LATTE PER GARANTIRE LA DISTRUZIONE DEL VIRUS DELL'AFTA EPIZOOTICA NEL LATTE NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO E NEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO ANIMALE

Il trattamento del latte deve essere effettuato conformemente ai punti 1 o 3, in funzione dell'utilizzo previsto del latte o dei prodotti a base di latte, e comunque adottando precauzioni intese ad evitare il contatto del latte o dei prodotti a base di latte con qualsiasi fonte potenziale di contaminazione con il virus aftoso dopo la trasformazione.

1. Il latte non destinato al consumo umano e il latte destinato al consumo animale deve essere sottoposto ad almeno uno dei seguenti trattamenti:

1.1. sterilizzazione almeno al livello $F_0 3$;

1.2. un unico trattamento UHT [1] associato ad uno dei trattamenti fisici di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2.;

1.3. doppio trattamento HTST [2];

1.4. un unico trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:

1.4.1. ad un abbassamento del pH a < 6 per almeno un'ora, oppure

1.4.2. ad un ulteriore riscaldamento ad una temperatura pari o superiore a 72 °C, associato ad essiccamento.

2. I prodotti a base di latte non destinati al consumo umano devono essere fabbricati con latte trattato conformemente al punto 1.

3. I prodotti a base di latte destinati al consumo animale devono essere ottenuti da latte sottoposto ad uno dei trattamenti di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.4.

4. Il siero destinato all'alimentazione dei suini e ottenuto da latte trattato in conformità del punto 1 deve essere raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte e deve presentare un pH pari a < 6,0 prima di essere trasportato negli allevamenti suinicoli.

---

[1] UHT = trattamento a temperatura ultra-alta a 130 °C per 2-3 secondi.
[2] HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per 15-17 secondi) o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi.